



TeamSystem Review

n. 213

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione fiscale

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:
 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Osservatorio legislativo

La conversione in legge del Decreto crescita **2**

Osservatorio di prassi

L'Agenzia guida le imprese per Expo 2015 **9**

Le linee guida per gli accertamenti 2014 **11**

Schede operative

L'Oic approva definitivamente il documento sui crediti **13**

Scadenzario

Scadenze del mese di ottobre **23**

La conversione in legge del Decreto crescita

È stata pubblicata sul S.O. n.72/L della Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014 la legge di conversione del D.L. n.91 del 24 giugno, meglio noto come "Decreto crescita". In sede di conversione sono state introdotte novità sia per quanto riguarda il comparto agricolo che il diritto societario e, infine, il settore delle energie rinnovabili. Di seguito si riportano i principali interventi contenuti nel D.L. n.91/14.

Credito di imposta comparto agricolo	
Viene introdotto, al fine di sostenere il "Made in Italy", un credito di imposta per tutte le imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della Ue, nonché alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell'Allegato di cui sopra, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio. Il credito, concesso limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e ai due successivi, spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito incontra il tetto massimo di 50.000 euro. Le risorse complessive messe a disposizione sono: • 500.000 euro per il 2014; • 2.000.000 euro (importo così determinato in sede di conversione) per il 2015 e • 1.000.000 euro per il 2016. In maniera simile viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta con l'obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti. Beneficiarie sono, anche in questo caso, le imprese che producono prodotti agricoli contemplati nell'Allegato I del Trattato di funzionamento della Ue, nonché le sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nel medesimo Allegato di cui sopra. Il credito viene riconosciuto, anche in questo caso nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro. Anche in questo caso la concessione dell'agevolazione è prevista per il periodo in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi. Le risorse complessive messe a disposizione sono: • 4.500.000 euro per il 2014; • 12.000.000 euro (importo così determinato in sede di conversione) per il 2015 e • 9.000.000 euro per il 2016. In sede di conversione è stato esteso il credito anche per i soggetti produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, limitatamente al credito relativo alle reti di imprese, è stato ampliato il credito anche a quelle ove siano presenti soggetti costituiti in forma cooperativa o riuniti in consorzi. Entrambi i crediti così determinati devono essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono concessi e possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi ed effetti di cui all'art.17 D.Lgs. n.241/97. I crediti non concorrono alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5 Tuir. I crediti soggiacciono ad autorizzazione comunitaria e, in sede di conversione, è stato precisato come, nel caso di imprese diverse dalle pmi, essi devono rispettare i criteri stabiliti con i regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 in tema di aiuti <i>de minimis</i>. Con decreti ministeriali separati, da emanarsi nel termine di 60 giorni a decorrere dal 24 giugno 2014, saranno disciplinate condizioni, termini e modalità di fruizione dei due crediti di imposta.	Articolo 3
Assunzioni in agricoltura	
Viene introdotto un incentivo per le assunzioni nel comparto agricolo, al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli ex art.2135 cod.civ..	Articolo 5

Le assunzioni devono avvenire tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato avente i seguenti requisiti: • durata almeno triennale; • devono garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e • essere redatti in forma scritta. Per quanto riguarda le caratteristiche dei lavoratori, essi, oltre ad avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: • essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; • essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per fruire dell'incentivo, le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle dimissioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'incentivo è determinato in misura pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi. Esso è riconosciuto unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità: • per le assunzioni a tempo determinato: - 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; - 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; - 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione; • per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione. In sede di conversione è stato introdotto il comma 6-bis, ai sensi del quale il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto l'importo di: • 3.000 euro in caso di assunzione a tempo determinato e • 5.000 euro in caso di assunzione a tempo indeterminato. L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito <i>internet</i>.	Articolo 5
Irap in agricoltura Viene introdotto uno sgravio ai fini Irap a mezzo delle modifiche apportate all'art.11 D.Lgs. n.446/97. In particolare, viene previsto che le deduzioni di cui al co.1, lett. a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'art.3, co.1, lett. d) e per le società agricole di cui alla L. n. 99/04, si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che: • abbia lavorato almeno 150 giornate e • il contratto abbia almeno una durata triennale.	Articolo 5
Reti di impresa in agricoltura In sede di conversione sono state introdotte ulteriori previsioni aventi lo scopo di incentivare l'utilizzo del contratto di rete nel comparto agricolo. Nello specifico, il nuovo art.1-bis, al co.3 prevede che nei contratti di rete con partecipanti pmi agricole, è ammessa la suddivisione, fra i contraenti in natura, della produzione agricola ottenuta in comune in ragione della quota prodotto convenuta nel contratto stesso. Il successivo art.6-bis dapprima viene previsto l'accesso al Fondo rotativo per le pmi di cui all'art.1, co.354 L. n.311/04. Inoltre, nel rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, le imprese agricole, forestali e agroforestali aderenti a un contratto di rete, a parità delle ulteriori condizioni stabilite dai rispettivi documenti di programmazione, acquisiscono priorità all'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi al programma 2014-2020.	Articoli 1-bis e 6-bis

Detrazioni Irpef	
Viene introdotta una detrazione Irpef in favore dei giovani agricoltori. Ai sensi del nuovo co.1-quinquies dell'art.6 Tuir, infatti, ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. In sede di conversione è stata introdotta la precisazione che i terreni in oggetto non devono essere di proprietà dei genitori. La detrazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'Irpef è calcolato senza tenere conto della detrazione introdotta.	Articolo 7
Incentivo al ricambio generazionale nel comparto agricolo	
In sede di conversione in legge, è stato introdotto il nuovo art.7-bis con cui, tramite l'integrazione del D.Lgs. n. 185/00, sono previste agevolazioni volte a incentivare lo sviluppo dell'imprenditoria agricola e il ricambio generazionale del settore. È prevista la concessione di mutui agevolati per investimenti a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del preammortamento, allungato a 15 anni per investimenti nel settore della produzione agricola, nel limite del 75% dell'investimento massimo previsto pari a 1.500.000 euro. I soggetti ammessi al beneficio sono: • le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrano nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ex art.2135 cod. civ. da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel comparto agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Dette imprese devono: - essere costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda; - esercitare esclusivamente attività agricola ex art.2135 cod. civ. ed - essere amministrate e condotte da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni o, nel caso di società, almeno la metà dei soci e delle quote di partecipazione deve essere rappresentata da soggetti aventi i richiamati requisiti di età; • le imprese che presentino progetti per lo sviluppo e il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda e che posseggano i requisiti di cui alle lett. b e c. I progetti finanziabili sono quelli nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Con decreto di natura non regolamentare da emanarsi nel termine di 60 giorni a decorrere dal 20 agosto 2014, saranno individuati criteri e modalità di fruizione.	Articolo 7-bis
Prelazione agraria	
L'articolo 7-ter, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto crescita, estende la possibilità di esercizio del diritto di prelazione i di riscatto agrario di cui all'art.8 della L. n.590/65 e art.7 della L. n.817/71, anche alle cooperative agricole a condizione che almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.	Articolo 7-ter
Reddito dominicale e agrario	
Viene abrogato il co.1 dell'art.31 Tuir, con la conseguenza che non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non coltivati, neppure in parte, per un'intera annata. Vengono inoltre rideterminati i redditi dominicali e agrari a decorrere dal periodo d'imposta 2013, in misura pari a: • 15% per gli anni 2013 e 2014; • 30% per l'anno 2015 e • 7% a decorrere dall'anno 2016. Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari a: • 5% per gli anni 2013 e 2014 e • 10% per il 2015.	Articolo 7

Gli incrementi individuati si applicano sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art.3, co.50 L. n.662/96. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle modifiche di cui sopra.	Articolo 7
Agevolazioni per investimenti	
Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015. Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Sono ammesse all'agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d'imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. È previsto un limite minimo di investimento, pari all'importo unitario di € 10.000. Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co.5 Tuir. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al co.53 dell'art.1 L. n.244/07. Ai fini dell'utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. L'impresa decade dall'agevolazione quando: • l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art.43, co.1 d.P.R. n.600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.	Articolo 18
Ace	
Il Legislatore interviene nuovamente sull'Aiuto alla crescita economica (ACE) prevedendo nello specifico che: • per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione, come modificata in sede di conversione in legge, si rende applicabile alle società ammesse alla quotazione le cui azioni sono negoziate al 20 agosto 2014 ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea; • per tutte le società è possibile fruire, a decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d'imposta applicando all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 Tuir. Il credito d'imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.	Articolo 19
Iva	
Contributo recupero pneumatici usurati È previsto l'assoggettamento a Iva del contributo assolto dagli utenti finali e destinato al recupero dei pneumatici fuori uso da parte degli stessi produttori. Detto contributo, che è parte integrante del corrispettivo di vendita, deve essere distintamente indicato in fattura.	Articolo 8-bis e 32-bis

Il produttore o l'importatore applicano il contributo vigente al momento dell'immissione del pneumatico sul mercato nazionale del ricambio. L'ammontare del contributo non varia nelle successive fasi di commercio del pneumatico e deve essere sempre distintamente indicato in fattura. Servizio postale universale Viene sostituito il n.16 dell'art.10 d.P.R. n.633/72, con la conseguenza che si considerano esenti le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti che sono obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a esse accessorie, le cui condizioni sono state negoziate individualmente. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti anteriormente al 21 agosto, giorno di entrata in vigore della disposizione.	Articolo 8-bis e 32-bis
Pmi quotate Viene introdotto il concetto di pmi quotata, consistente in un'impresa con azioni quotate che abbia, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, alternativamente: • un fatturato fino a 300.000.000 euro o • una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500.000.000 euro. Non si considerano tali le pmi che abbiano superato entrambi i predetti limiti per 3 esercizi, ovvero 3 anni solari, consecutivi. Per dette società, a mezzo di modifiche apportate all'art.106 del TUF (D.Lgs. n.58/98) è prevista la possibilità di prevedere negli statuti clausole che permettano di individuare una partecipazione all'Opa obbligatoria in una fascia compresa tra il 25% e il 40% delle azioni, rispetto alla quota standard del 30%.	Articolo 20, co.1
Maggiorazione di voto e azioni a voto plurimo Viene inserito all'interno del TUF il nuovo art.127-<i>quinquies</i> con il quale è prevista la possibilità, da parte delle imprese quotate, di emettere azioni a voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco predisposto dalla Consob. In tal caso, gli statuti possono prevedere anche la rinuncia irrevocabile, in tutto o in parte, al voto maggiorato. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art.2437 cod.civ.. Si determina la perdita della maggiorazione in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, o di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art.120, co.2. Nel silenzio dello statuto, il diritto di voto maggiorato: • è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; • si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art.2442 cod.civ.. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In sede di conversione è stato introdotto anche il nuovo art.127-<i>sexies</i> con cui è previsto, in deroga a quanto statuito al novellato art.2351, co.4 cod.civ., l'impossibilità di previsione statutaria di emissione di azioni a voto plurimo. È previsto che al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di: • aumento di capitale ai sensi dell'art.2442 cod.civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione; • fusione o scissione. In tal caso è fatto divieto di prevedere negli statuti la possibilità di ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'art.127-<i>quinquies</i>.	Articolo 20, co.1

Diritto societario

Vengono introdotte alcune modifiche al codice civile.

Nello specifico:

- viene modificato l'art.2437-ter, co.3 di modo che, per quanto riguarda le società con azioni quotate in mercati regolamentati, lo statuto può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato non solo in base alla media dell'ultimo semestre, ma anche da parte degli amministratori, sentito il collegio sindacale e i revisori;
- viene modificato l'art.2343-bis, co.2 con la conseguenza che in ipotesi di acquisizione della società da promotori, soci e amministratori, il cedente può presentare la relazione giurata di stima o non allegare la relazione nel caso in cui il conferimento è rappresentato da valori mobiliari di valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato o, in alternativa da beni in natura e crediti di valore pari al fair value di bilancio o, da ultimo, nel caso di presentazione di una stima da parte di un esperto indipendente;
- viene sostituito il co.2 dell'art.2500-ter con la conseguenza che nella trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali, il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'art.2343 ovvero dalla documentazione di cui all'art.2343-ter ovvero, nel caso di Srl, dell'art.2465. Si applicano altresì, nel caso di Spa o Sapa, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'art.2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art.2343-ter, il co.3 del medesimo articolo;
- modificando l'art.2441, co.2, l'offerta di opzione deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'offerta;
- per mezzo della modifica all'art.2327, il capitale sociale minimo previsto per le Spa passa da 120.000 euro a 50.000 euro;
- limitatamente alla Srl viene abrogato il co.2 dell'art.2477 cod.civ. ai sensi del quale era previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa. Viene anche previsto che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina rappresenta giusta causa di revoca;
- a mezzo della sostituzione dei co.3 e 4 dell'art.2351 cod.civ., limitatamente alle Spa viene previsto che lo statuto possa prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di 3 voti. Le deliberazioni di modifica statutaria con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo, relativamente alle Spa iscritte al Registro delle Imprese al 31 agosto 2014, è adottata, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea.

In sede di conversione è stato introdotto il co.7-bis con il quale è previsto, al fine di facilitare e di accelerare l'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel Registro delle Imprese, che quando l'iscrizione della società, con esclusione delle Spa, è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal 1° settembre 2014, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.

Articolo
20

Incremento diritti Cciaa

Le imprese, attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Cciaa con il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, contribuiscono al finanziamento dell'Oic che fornirà supporto all'attività del Parlamento e degli organi di Governo in materia normativa contabile ed esprimerà pareri.

Si evidenzia come, in controtendenza con questa previsione, sempre il Governo, con l'art.28 D.L. n.90/14, il c.d. "Decreto P.A."), convertito con L. n.114 pubblicata sul S.O. n.70/L della Gazzetta

Ufficiale n.190 del 18 agosto 2014 , ha previsto la riduzione dell'importo annuale dovuto alle Cciaa ai sensi dell'art.18 L. n.580/93 nelle seguenti misure: • 35% per l'anno 2015; • 40% per l'anno 2016 e • 50% a decorrere dall'anno 2017.	Articolo 20, co.2
Fonti rinnovabili	
Scambio sul posto In sede di conversione in legge viene introdotto l'art.25-<i>bis</i> con cui è previsto che, entro 90 giorni a decorrere dal 21 agosto e con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'AEEG provvederà alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive. Rimodulazione tariffe incentivanti In sede di conversione è stato integralmente riscritto l'art.26 disciplinante la revisione delle tariffe incentivanti erogate per gli impianti fotovoltaici. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: • la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'Allegato 2 al DL 91/14; • fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione dell'incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione dell'incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Mise, da emanare entro il 1° ottobre 2014; • fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: - 6% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra i 200 kW e i 500 kW; - 7% per gli impianti aventi potenza nominale compresa tra i 500 kW e i 900 kW; - 8% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione 3. Semplificazione delle procedure autorizzative Con decorrenza 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. In particolare, con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, il modulo contiene esclusivamente: • i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; • la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. Ulteriori semplificazioni sono previste per quanto concerne la richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, per le quali si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. Oneri di gestione GSE Con l'articolo 25 è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. Gli importi saranno validi per un triennio e determinati dal MiSe su proposta del GSE.	Articoli 25-<i>bis</i>, 26 e 30

L'Agenzia guida le imprese per Expo 2015

In data 7 agosto 2014, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 26/E con cui ha delineato la non semplice disciplina fiscale collegata all'Expo 2015 che si svolgerà il prossimo anno a Milano e che deriva dall'Accordo stipulato tra l'Italia come Paese ospitante e il BIE (Bureau International des Expositions), che sovrintende le esposizioni universali. Preliminarmente, per comprendere appieno la disciplina applicabile, è necessario individuare e delimitare i soggetti coinvolti divisibili tra Partecipanti ufficiali, non ufficiali e Paese ospitante.

Partecipanti ufficiali - sono gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l'invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all'Expo Milano 2015. Ogni Partecipante ufficiale ha una propria struttura operativa, denominata Commissariato Generale di Sezione, con un proprio personale. Il Personale delle Sezioni comprende:

1. il Commissario Generale di Sezione, cui spetta generalmente la rappresentanza del Commissariato;
2. il Commissario Generale Vicario;
3. il Direttore di Padiglione e
4. gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione.

Partecipanti non ufficiali - entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 a partecipare all'evento, al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali. Paese ospitante- è l'Italia e comprende le seguenti figure:

- a) Commissario Generale dell'Expo Milano 2015 che rappresenta lo Stato italiano nei confronti del BIE per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia ai fini dello svolgimento dell'evento;
- b) Organizzatore - la società Expo 2015 S.p.A. e
- c) Proprietario - la società "AREXPO S.p.A."

Le strutture operative dei Partecipanti ufficiali, denominate Commissariati Generali di Sezione, sono esentati da Ires, Irpef e Irap e dalle relative addizionali per i redditi prodotti nell'ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali. Per le attività commerciali, invece, non vi sono agevolazioni particolari e valgono gli obblighi fiscali "ordinari".

Anche il Personale delle Sezioni è esonerato da tassazione nel nostro Paese, a condizione che non sia fiscalmente residente in Italia.

Per la verifica del requisito della residenza fiscale nel nostro Paese valgono le regole generali contenute nell'art. 2 del Tuir, ma con una peculiarità: la permanenza in Italia del Personale delle Sezioni funzionale alla partecipazione all'Expo, anche se si protrae per più di 183 giorni, non determina l'acquisto della residenza fiscale (stesso criterio vale per coniugi e familiari a carico "al seguito"). Le agevolazioni appena descritte valgono anche in relazione ai Partecipanti non ufficiali e per il relativo Personale (se appartenente a un'amministrazione pubblica territoriale estera e non residente in Italia).

Questi le regole in tema di fiscalità diretta, mentre per quanto riguarda quella indiretta, a livello IVA è previsto un trattamento "di favore" soltanto per i Partecipanti ufficiali. I Commissariati Generali di Sezione possono acquistare beni e servizi destinati all'attività espositiva "di importo rilevante", intendendo con questa accezione quelli di importo superiore a 300 euro, in regime di non imponibilità IVA.

Si ricorda come l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 10/E/14 ha divulgato il modello che deve essere utilizzato per richiedere l'applicazione dell'agevolazione ai fornitori.

Per quanto concerne invece Imu e Tasi, l'esenzione è riconosciuta per i fabbricati posseduti anche ai Partecipanti non ufficiali.

L'Expo ha carattere non commerciale, tant'è che sulla base del Regolamento Generale solo il 20% dello spazio può essere adibito allo svolgimento di attività commerciali (come ristorazione, vendita gadgets, e così via). Su di esse i soggetti non residenti vengono assoggettati ad imposizione a condizione che il reddito sia prodotto per il tramite di una stabile organizzazione.

Nel caso in cui negli spazi espositivi venga svolta un'attività commerciale, si ritengono soddisfatti i requisiti necessari per configurare l'esistenza di una stabile organizzazione: sede, "fissità" spaziale e temporale, svolgimento di attività d'impresa.

Mentre a livello di fiscalità diretta è sufficiente l'esercizio di un'attività commerciale sul territorio dello Stato attraverso impianti e macchinari, nel comparto Iva si può parlare di stabile organizzazione soltanto in presenza dell'impiego di risorse umane. Se non vi è la stabile, i Partecipanti ufficiali e non ufficiali che svolgono attività commerciale devono identificarsi ai fini Iva. Expo 2015 Spa, la società incaricata della realizzazione della manifestazione e della gestione del Padiglione Italia, è esentata ai fini Ires e Irap soltanto per l'attività istituzionale svolta per il Padiglione Italia (da qui la necessità di distinguere i componenti positivi e negativi di reddito dell'attività esente).

Dal punto di vista Iva, nei suoi confronti è prevista l'applicazione sia del reverse charge sia del regime di non imponibilità per gli acquisti di beni e servizi relativi alla realizzazione e alla gestione del Padiglione Italia. Anche la società Arexpo Spa, proprietaria delle aree che ospitano l'Expo, ha delle agevolazioni fiscali: i contributi pubblici erogati per la realizzazione delle infrastrutture non concorrono alla formazione del reddito d'impresa (e si applica anche il sistema dell'inversione contabile nel campo IVA).

Infine, per quanto riguarda i servizi prestati per l'allestimento degli spazi espositivi, la rilevanza territoriale ai fini IVA dipende dallo status del committente e del luogo in cui è stabilito:

- se non è soggetto passivo, le prestazioni si considerano effettuate nel nostro Paese se sono materialmente poste in essere in Italia (ex articolo 7 quinquies, comma 1, lettera a d.P.R. 633/1972);
- se invece è soggetto passivo, le prestazioni si considerano effettuate in Italia quando rese a soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (ex articolo 7 ter, comma 1, lettera a) d.P.R. n. 633/1972;
- se è un soggetto passivo non stabilito in Italia, i servizi si considerano fuori campo IVA.

Per verificare lo status del committente, per i soggetti UE rileva il numero identificativo IVA comunitario, mentre per quelli extracomunitari va appurato se svolgono un'attività imprenditoriale, artistica o professionale (ad esempio, con la certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato non comunitario).

Riferimenti normativi

Art. 2 Tuir

Art.7 *ter* d.P.R. n.633/72

Art.7 *quinquies* d.P.R. n.633/72

Risoluzione n. 10/E/14

Le linee guida per gli accertamenti 2014

In data 6 agosto 2014, come di consuetudine, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto, con la circolare n. 25/E, le linee guida che gli Uffici dovranno seguire durante l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, relativamente al periodo di imposta 2014.

Schematizzando, le linee guida generali possono essere individuate nelle seguenti:

1. privilegiare i controlli da cui possono emergere maggiori imposte accertabili, a scapito di quelle meno significative o che comportano violazioni di natura esclusivamente formale;
2. "lavorare" le annualità più recenti per rendere più proficua l'attività di riscossione;
3. favorire ulteriormente la definizione della pretesa tributaria da parte dei contribuenti attraverso gli istituti deflattivi del contenzioso;
4. fare ricorso in modo "attento" agli strumenti di ricostruzione presuntiva del reddito;
5. concentrare i controlli sui settori economici a più alto rischio e su quelli che hanno avuto una minor incidenza di verifiche negli anni precedenti.

Per quanto riguarda le specifiche indicazioni operative delineate nel documento di prassi, si rileva come esse siano differenziate in ragione della tipologia di contribuente interessato.

Grandi contribuenti

L'Agenzia delle Entrate conferma la funzione essenziale dell'attività di tutoraggio per valutarne preventivamente il livello di rischiosità. Particolare attenzione deve essere posta per le situazioni nelle quali si ritiene possa essere stata attuata una delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalità di favore.

Imprese di medie dimensioni

Nell'ipotesi in cui esse facciano parte di gruppi societari, la Direzione Regionale sarà chiamata a coordinare l'attività di controllo da parte degli uffici.

Piccole imprese e lavoratori autonomi

La pianificazione dei controlli deve essere basata su un'analisi del rischio effettuata con gli specifici applicativi e le liste delle posizioni trasmesse agli uffici.

In merito agli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate evidenzia come essi debbano essere utilizzati principalmente come strumento di selezione per ulteriori attività di controllo e non invece come un autonomo strumento accertativo.

Le indagini finanziarie devono essere utilizzate quale strumento accertativo nei confronti dei professionisti, alla luce delle indubbie problematiche di ricorso ad altre attività istruttorie per ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale.

Viene anche ribadito come scopo delle indagini finanziarie sia quello di ricostruire l'effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo, con la conseguenza che le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall'Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti.

Enti non commerciali

Particolare attenzione deve essere dedicata alla rilevazione dei soggetti soltanto apparentemente non profit, ma anche in questo caso con un invito alla prudenza nei confronti degli uffici: quello di evitare di perseguire situazioni in cui l'attività istituzionale abbia evidente rilievo sociale (vengono fatti al riguardo gli esempi degli enti che fanno formazione sportiva per i giovani o assistenza agli anziani o ai soggetti svantaggiati).

Persone fisiche

Vien confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che strumento di controllo “principe” sarà il redditometro, che “beneficerà” del nuovo applicativo informatico “VE.R.DI.” per l’analisi di rischio e la determinazione sintetica del reddito. L’applicativo, per ammissione della stessa Agenzia, è “perfettibile” e quindi deve essere utilizzato con attenzione.

L'Oic approva definitivamente il documento sui crediti

Nel corso dei mesi recenti si è completato l'iter per l'approvazione dei nuovi principi contabili dell'OIC applicabili nel caso di bilanci redatti secondo le norme del codice civile: numerosi principi hanno subito modifiche anche importanti e includono miglioramenti necessari per tenere anche il passo con l'evoluzione della prassi operativa delle imprese. In questo intervento si evidenziano i punti più importanti del nuovo Principio Contabile Oic 15 – "I Crediti".

Premessa

Lo scorso 26 giugno la Fondazione Oic ha approvato in via definitiva il nuovo principio contabile sui crediti che, come precisa il paragrafo 66 del documento stesso, le aziende dovranno applicare ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, essendo tuttavia consentita un'applicazione anticipata. Il tutto a testimonianza del fatto che la nuova struttura rappresenta (in gran parte) una migliore precisazione di concetti già contenuti nella precedente versione (risalente al 2005) del documento. I motivi della revisione sono esplicitati nelle premesse:

- rendere più agevole la lettura e l'utilizzo, anche grazie ad una struttura grafica a paragrafi e ad un'opera di miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali Oic;
- soddisfare la necessità di fornire alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti;
- precisare che, nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà, si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti;
- chiarire alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati);
- disciplinare in modo differente la tematica della cancellazione dei crediti, in relazione alla quale si propone un modello contabile basato sul trasferimento dei rischi. Diversamente, nella precedente versione del principio si consentiva comunque la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione, anche in assenza del trasferimento di tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Le casistiche non trattate dal principio contabile

Il documento individua i legami che sussistono con altri principi, precisando che qualora un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di credito, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.

Si fornisce anche un'elencazione delle casistiche specificamente trattate in altri documenti:

- crediti derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (Oic 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio");
- crediti derivanti da operazioni di cash pooling (Oic14 "Disponibilità liquide");
- crediti rappresentati da titoli di debito (Oic 20 "Titoli di debito");
- crediti tributari e imposte anticipate (Oic 25 "Imposte sul reddito");
- crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (Oic 28 "Patrimonio netto");
- conversione dei crediti in valuta (Oic 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera").

Le definizioni basilari

Per fornire una corretta chiave di lettura delle successive affermazioni, le premesse forniscono una elencazione di definizioni che servono per deciptare il prosieguo del documento; le stesse sono evidenziate nella tabella che segue.

Crediti	I crediti rappresentano diritti ad esigere, a una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito
Cambiali attive	Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le cambiali attive non presentano dunque sostanziali differenze rispetto agli altri crediti. Le indicazioni fornite nel presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive
Ricevute bancarie	Le ricevute bancarie (o RIBA) sono strumenti che contengono un ordine di incasso disposto dal creditore a un istituto finanziario (banca assumtrice) per la riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da operazioni commerciali comprovate da fatture. Le ricevute bancarie di tipo "elettronico" sono procedure interbancarie di gestione automatica degli incassi commerciali. Esse non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l'incasso dei crediti. Il trasferimento di ricevute bancarie non costituisce da un punto di vista sostanziale sconto o cessione del credito e, pertanto, il credito non è rimosso dal bilancio fino all'incasso

La classificazione dei crediti e il principio di destinazione

Il successivo passaggio si preoccupa di fornire un primo raccordo di massima con le indicazioni del codice civile; anche in questo caso, per rendere più immediata la fruizione dei concetti, ricorriamo ad una tabella riepilogativa.

Distinzione tra crediti dell'attivo circolante e crediti delle immobilizzazioni finanziarie	La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria
Distinzione dei crediti in base alla loro scadenza (entro o oltre l'esercizio successivo)	In merito al parametro della scadenza, la stessa è determinata in base ai termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevole prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario
Modifica della scadenza del credito	Se un credito incassabile entro un anno viene trasformato in un credito a lungo termine, senza la corresponsione di interessi espliciti, l'operazione è di natura finanziaria, ma non si effettuano attualizzazioni in quanto il diritto di esigere determinati ammontari dal debitore è rimasto inalterato. Il credito è trasferito per lo stesso ammontare dalla voce CII dell'attivo circolante alla voce BIII2 delle immobilizzazioni finanziarie, fatta salva l'eventuale svalutazione per adeguarlo al suo valore di presumibile realizzo
Le svalutazioni dei crediti	I crediti sono esposti nello Stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad esempio rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi, essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.

	In particolare: - nella voce B10d) del Conto economico <i>"Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"</i>, si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante - nella voce D19b) <i>"Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"</i>, si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Le perdite su crediti	Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni, (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 <i>"Oneri diversi di gestione"</i> del Conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti

La rilevazione iniziale del credito

I crediti da iscriversi in bilancio devono rappresentare validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi. Al riguardo l'Oic presenta due possibili genealogie del credito con le relative considerazioni, riassunte nella tabella che segue:

Crediti per ricavi da cessioni di beni o prestazioni di servizi		I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: - il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato - lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
	Cessioni	In caso di vendita di beni, il passaggio sostanziale del titolo di proprietà è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita.
	Vendita a rate con riserva	L'articolo 1523 cod.civ. stabilisce che nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà
	Prestazioni	In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata
Crediti per ragioni differenti dalla vendita o dalla prestazione di servizi		I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. L'esistenza e le caratteristiche del "titolo" si basano su criteri giuridici

Quando i crediti incorporano degli interessi impliciti

I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi; tuttavia, è necessario verificare attentamente le condizioni di pagamento.

Infatti, se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nel secondo caso, se rilevante, si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario.

Va precisato che il documento elenca le seguenti casistiche nelle quali lo scorporo non deve essere

fatto:

1. acconti ed in generale ammontari che non richiedono restituzione in futuro (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ...);
2. crediti che hanno un tasso d'interesse basso per effetto di specifiche norme di legge;
3. ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

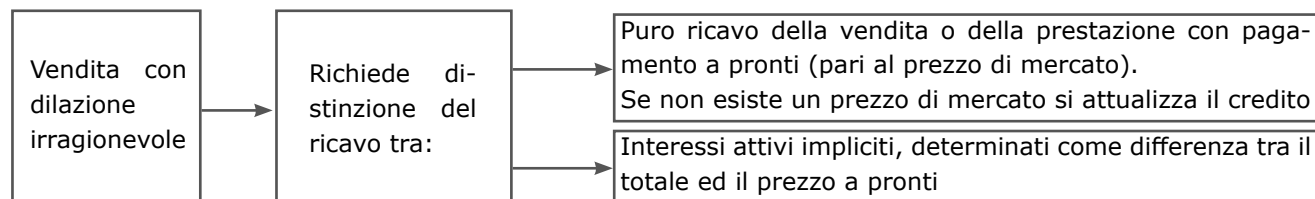
Crediti per vendite o prestazioni	Condizioni di pagamento usuali	Non esiste una componente finanziaria nel ricavo e nel credito	
	Condizioni di pagamento inusuali (ampia dilazione) tranne in casi specifici	Interesse esplicitato	Credito e ricavo sono già distinti
		Interesse non esplicitato	Credito e ricavo per componente finanziaria non sono distinti ed occorre una esplicitazione

Crediti commerciali con scadenza oltre 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano inizialmente al valore nominale e cioè in base all'effettivo diritto di credito che essi rappresentano.

In contropartita, la componente reddituale è rilevata distintamente tra:

- il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi;
- gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.



La scomposizione di cui sopra appare necessaria in quanto gli interessi attivi sono considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito e sono riconosciuti contabilmente sulla durata del credito.

Il problema della attualizzazione presta il fianco al problema dell'individuazione del tasso di interesse da utilizzare per determinare il corrispettivo. Il documento afferma che: *l'obiettivo teorico dovrebbe essere quello di approssimare il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare con termini e condizioni comparabili con l'opzione di pagare un prezzo a pronti o un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione.*

Per fornire uno spunto pratico, si afferma che tasso può corrispondere al saggio d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione e altri termini e caratteristiche similari. Ove l'ottenimento del dato fosse particolarmente oneroso, è possibile fare riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa (esclusi, quindi, i prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche), come ad esempio scoperti bancari, anticipazioni finanziarie... Il tasso di attualizzazione può pertanto rappresentare il costo medio dei finanziamenti utilizzati per finanziare la produzione.

Il tasso d'interesse è quello della data dell'operazione, cioè del tempo in cui sorge il credito.

Il problema della attualizzazione può riguardare anche casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, del fatto che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore.

Anche in tali casi il credito deve essere attualizzato.

Il documento, inoltre, analizza il caso dei crediti da finanziamento a media/lunga scadenza, concessi a debitori senza la corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi; poiché tali crediti non derivano da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il valore del bene/servizio e la componente finanziaria.

Tuttavia, ove rilevante, la componente finanziaria, determinata come differenza tra il valore nominale del credito e il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, è indicata nella nota integrativa.

Le modifiche del valore del credito successive alla sua iscrizione

Il documento Oic ricorda che l'art.2426, n.8 cod.civ. dispone che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Pertanto, il valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di eventuali variazioni; i motivi sono rappresentati in tabella.

Accadimenti che impongono la rettifica del valore nominale dei crediti
1. perdite previste per inesigibilità 2. rettifiche di fatturazione 3. sconti ed abbuoni 4. altre cause di minor realizzo

In merito al possibile rischio di inesigibilità, il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione, per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Il fondo svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti nell'attivo.

Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita:

- per situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili;
- per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.

Momento di conoscenza del possibile rischio di mancato recupero al momento di redazione del bilancio	Già noto	Il mancato recupero di alcuni crediti, totale o parziale, certo o presunto, può essere già noto al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via.
	Non ancora noto	In altri casi le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.

Il documento Oic 15 mantiene la denominazione "fondo" perché, nella tenuta della contabilità, devono permanere conti aperti alle svalutazioni dei crediti, anche se le svalutazioni stesse non saranno evidenziate separatamente nello Stato patrimoniale, ma esplicitate nella Nota Integrativa. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo è determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Parametri per la determinazione dell'ammontare della svalutazione	• analisi dei singoli crediti • analisi di ogni altro elemento di fatto, esistente o previsto
	Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione: • sulla situazione dei debitori • sulla base dell'esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (ad esempio il fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio).

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire fondendo tra loro 2 considerazioni:

1. analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di

anomalia già manifestatasi o ragionevolmente prevedibile;

2. stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio; a tal fine si tiene, fra l'altro, conto della valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese.

Nel processo di stima, esistono 2 tecniche:

1. processo analitico;
2. processo forfetario, qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, ...). Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente). Stime forfetarie delle perdite su crediti sono applicabili ai crediti diversi da quelli anomali.

L'Oic però ribadisce che queste formule non possono essere trasformate in comportamenti automatici. Esse sono solo uno strumento pratico, e la congruità delle rettifiche deve essere costantemente verificata; inoltre, le formule devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali esse si basano.

Completano le considerazioni di cui sopra le indicazioni contenute nella tabella che segue.

Principio di competenza	Le perdite per inadempimento non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere
Crediti assistiti da garanzia	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie
Crediti assicurati	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo

Il paragrafo 43 dell'Oic 15 afferma, infine, in modo preciso che il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Non si dà, qui, alcun risalto al fatto che le eventuali successive perdite debbano essere relative a crediti già svalutati nel passato, come se venisse legittimata una visione del fondo come operante per masse o in modo "mutualistico". Ovviamente, nulla vieta che eventuali gestioni puntuali del fondo, che permettono di stabilire che la perdita si è verificata per partite non in precedenza svalutate, possano condurre ad un processo "circolare" del seguente tenore:

- si interpreta il paragrafo 43 come obbligo di preventivo utilizzo del fondo anche in caso di mancata alimentazione del medesimo in relazione al credito perduto;
- si ripete la valutazione dei crediti residui alla fine dell'anno, alimentando nuovamente il fondo per l'eventuale ulteriore quota che si rendesse necessaria.

Rettifiche di crediti per eventi diversi dall'inadempimento

Il valore nominale dei crediti deve essere rettificato anche nelle circostanze esposte in tabella.

Rettifiche di fatturazione	• è frequente che successivamente alla data di bilancio vi siano resi di merci o prodotti da parte dei clienti o comunque si debba procedere a rettifiche di fatturazione (relativi a ricavi già iscritti al conto economico). Le cause possono essere molteplici: merci difettose, merci eccedenti le ordinazioni, differenze di qualità, ritardi di consegna, applicazioni di prezzi diversi da quelli concordati, errori di conteggio delle fatture, e così via • le rettifiche delle vendite rappresentano componenti negativi di reddito corrispondenti ad una diminuzione dei ricavi di vendita già rilevati • le note di credito, già emesse o da emettere, di competenza dell'esercizio rettificano i crediti ed i corrispondenti ricavi
Sconti e abbuoni	nel determinare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario considerare anche gli sconti ed abbuoni che potranno venire concessi al momento dell'incasso. A tale riguardo, se è prassi rilevante della società il concedere sconti ed abbuoni al momento dell'incasso di crediti, è stimato l'importo degli sconti ed abbuoni che saranno concessi sui crediti in bilancio ed è effettuato un adeguato stanziamento. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa) sono rilevati al momento dell'incasso

Nel rispetto dei postulati della competenza, della prudenza e del principio valutativo del valore di realizzo dei crediti, il bilancio contiene uno stanziamento per i resi di merci o prodotti da parte dei clienti.

La stima si basa su ipotesi ragionevoli, analizzando ciascuna situazione esistente e in base a presupposti che trovino fondamento sull'esperienza e su ogni altro elemento utile. Lo stanziamento non rettifica l'ammontare dei crediti e trova contropartita in un apposito fondo rischi.

Diversa ancora è la problematica della garanzia in capo al cedente/venditore, anch'essa oggetto di uno specifico accantonamento a un fondo, e che alla luce del principio della competenze e della prudenza rappresenta anch'esso una rettifica del valore di vendita originariamente registrato all'atto del riconoscimento del ricavo.

La cancellazione dei crediti

Il nuovo documento Oic fornisce una elencazione tassativa delle ipotesi che impongono la cancellazione dei crediti che, diversamente, vanno solo (s)valutati.

In particolare, la società cancella il credito dal bilancio quando:

1. i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure
2. la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

In particolare, poi, si afferma che:

- ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento;
- quando il credito è cancellato dal bilancio, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria;
- quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio;
- nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria;
- nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che

trovano separata rilevazione nel Conto economico in base alla loro natura;

- qualora, a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'Oic 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*", effettuare un apposito accantonamento. I conti d'ordine danno evidenza dei rischi a cui la società continua ad essere esposta successivamente allo smobilizzo che non si sono tradotti in un apposito accantonamento ai sensi dell'Oic 31.

Tali spunti sono poi approfonditi nell'appendice del documento.

Il nuovo approccio che valorizza il trasferimento del rischio ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, ...) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.

Appare allora evidente il cambio di passo rispetto al passato, quando il precedente OIC 15 consentiva – a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi – sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità.

L'eliminazione dell'opzione contenuta nel precedente principio, inoltre, consente un'applicazione uniforme delle regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito, con i vantaggi che ne derivano in termini di coerenza sistemica dell'ordinamento contabile-fiscale e di semplicità nell'applicazione delle stesse regole di determinazione dell'imponibile.

Per rendere ancora più chiaro il concetto, il documento fornisce una elencazione delle ipotesi che comportano l'obbligo di cancellazione del credito o, viceversa, le situazioni che ne impongono il mantenimento nell'attivo.

Ipotesi di cancellazione	• <i>forfaiting</i> • <i>datio in solutum</i> • conferimento del credito • vendita del credito, compreso <i>factoring</i> con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito • <u>cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito</u>
Ipotesi di mantenimento	• mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di <i>factoring</i> e ricevute bancarie • cambiali girate all'incasso • pegno di crediti • cessione a scopo di garanzia • sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito • cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

Infine, per completare l'analisi si propone il seguente esempio.

Situazione	• la società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito è pari a 100 • il credito scade il 31.12.X+1 e non è produttivo di interessi
-------------------	--

Cessione pro solvendo	- il credito viene ceduto pro-solvendo l'1.1.X+1 al valore di 81,8. Il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito - il contratto di cessione prevede che – ove il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza
	Contabilizzazione - il credito ceduto non viene cancellato dal bilancio e rimane iscritto a 90 - a fronte della liquidità ottenuta dal cessionario (81,8) si iscrive un debito di pari importo - la differenza tra valore di cessione e valore di iscrizione in bilancio al momento della cessione ($90 - 81,8 = 8,2$) è rilevata come interesse passivo nel corso dell'esercizio X+1
	Evoluzioni successive del credito Al 31.12.X+1 (data di incasso del credito) la società procede a cancellare il credito dal bilancio in contropartita al debito rilevato al momento della cessione, incrementato degli interessi passivi maturati nel corso dell'esercizio. In particolare: - se il credito viene incassato dal cessionario ad un valore pari o superiore a 90 (valore di presunto realizzo iscritto nel bilancio della società cedente) non vengono rilevate componenti economiche ulteriori rispetto agli oneri finanziari (pari a 8,2) - se il credito è incassato per un importo inferiore, la società cedente rileva un'ulteriore perdita, pari all'importo che è tenuta a rifondere al cessionario in virtù del mancato buon fine della cessione

Gli interessi su crediti e cambiali attive

Un'apposita sezione del documento è dedicata alla gestione degli interessi attivi connessi alla gestione dei crediti; i principi sono riassunti nella tabella che segue.

Criterio di competenza	Gli interessi attivi su crediti e cambiali attive sono riconosciuti per competenza, proporzionalmente al credito in essere
Interessi naturali e interessi di sconto; niente compensazioni	Se i crediti o le cambiali attive ceduti per finanziamenti comportano un interesse attivo (anche se derivante dallo scorporo), l'interesse attivo su crediti e cambiali attive, e l'interesse passivo sul finanziamento sono riconosciuti per competenza separatamente: gli interessi attivi proporzionalmente al credito ed alla durata residua e gli interessi passivi proporzionalmente al debito per lo sconto od il finanziamento ed alla durata residua
Interessi passivi e risconto	Per i crediti e le cambiali attive scadenti entro dodici mesi originati da operazioni commerciali (vendita), gli interessi passivi derivanti dallo sconto o da altre operazioni di finanziamento non sono riscontati nel caso in cui la scadenza cada nel periodo amministrativo successivo, in quanto per tali crediti e cambiali attive il ricavo include una componente finanziaria per la quale non si procede alla separazione mediante lo scorporo
Interessi di mora: stanziamento ed eventuale rettifica per probabile mancato incasso	Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 "altri proventi finanziari", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero
Altri interessi attivi per eventi patologici	Gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio per ritardati pagamenti dei clienti, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali) sono iscritti nella voce C16 "altri proventi finanziari", lettera d). La voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di proventi finanziari maturati nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti, secondo quanto previsto dall'art.2425 cod.civ.

Alcuni casi particolari

Il documento propone anche la trattazione di alcune casistiche particolari che, sempre con l'intento della sinteticità, vengono riassunte nella tabella che segue:

Crediti incassabili con attività diverse dai fondi liquidi	• sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività • se il debitore ha l'opzione di pagare con disponibilità liquide o altra attività, il credito, per il principio della prudenza, è esposto al minore tra il valore incassabile per contanti ed il valore corrente delle attività • se l'opzione è del creditore, è esposto in base all'ammontare relativo alla scelta che si prevede verrà effettuata. Eventuali rettifiche al valore originario così iscritto sono imputate al Conto economico
Crediti dati a garanzia di prestiti	• sono mantenuti nello Stato patrimoniale • la garanzia è esposta tra i conti d'ordine, fornendo, ove necessario, ulteriori informazioni nella Nota integrativa
Crediti indicizzati	• alla chiusura dell'esercizio, il valore del credito è adeguato in funzione della variazione del parametro di indicizzazione • ove i parametri previsti per l'indicizzazione siano dati oggettivi, le variazioni relative (positive e negative) sono rilevate nel Conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C16d) o C17
Interessi soggetti a condizione	Gli interessi sono riconosciuti solo al momento in cui l'incasso è certo, che solitamente coincide con l'incasso stesso

Scadenze del mese di ottobre

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° ottobre 2014 al 31 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

mercoledì 15 ottobre

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

giovedì 16 ottobre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2013, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la ottava rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099.

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di settembre. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4 D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Persone fisiche e società semplici, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si rendono applicabili gli studi di settore con maggiorazione

Entro oggi devono effettuare il versamento della terza rata delle imposte, Ires, Ipef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione con versamento della maggiorazione dello 0,40%.

Persone fisiche, titolari di partita Iva non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale non maggiorato

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della quinta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche titolari di partita iva soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale non maggiorato

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della quinta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Società di persone non soggette agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 16/6

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della quinta rata dell'Irap e dell'Iva risultanti dalla dichiarazione.

Società di persone soggette agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 07/07

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della quarta rata dell'Irap e dell'Iva risultanti dalla dichiarazione.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 16/6 senza maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quinta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'iva 2013 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 07/07 senza maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quinta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'Iva 2013 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che presentano Unico 2014 cui non si rendono applicabili gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 come risultanti dalla dichiarazione.

Cedolare secca per soggetti non titolari di partita Iva versamento con maggiorazione

Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il termine per il pagamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta a saldo 2013 ed acconto 2014 con maggiorazione.

Cedolare secca, locatori titolari di partita iva senza studi

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento della quinta rata di saldo 2013 e acconto 2014.

Cedolare secca, locatori titolari di partita iva non soggetti allo studio con maggiorazione

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, della quarta rata del saldo 2013 e prima rata d'acconto 2014.

Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva con studi e primo versamento al 7/7

Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento della quinta rata di saldo 2013 e acconto 2014.

Persone fisiche non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2014 che versano con maggiorazione

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'Iva 2013 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della seconda rata del debito risultante dalla dichiarazione. La maggiorazione è applicata nella misura dello 0,40%.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di settembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 settembre.

Tasi

Scade oggi il pagamento della prima rata della Tasi.

lunedì 27 ottobre

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.

giovedì 30 ottobre

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/10/14.

Beni ai soci

Scade oggi il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei loro finanziamenti o capitalizzazioni a favore dell'azienda avvenuti nel corso del 2013.

venerdì 31 ottobre

Persone fisiche, non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 16/6

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della sesta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013

e primo acconto per il 2014, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Persone fisiche, non titolari di partita Iva cui si applica la proroga che presentano Unico 2014 con pagamento rateale a partire dal 7/7

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della quinta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il versamento, senza maggiorazione della sesta rata del saldo 2013 e primo acconto 2014.

Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui si applica la proroga

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il versamento, con maggiorazione dello 0,4% della quinta rata del saldo 2013 e primo acconto 2014.

Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui si applica la proroga con maggiorazione

Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2013 della c.d. "cedolare secca", il versamento, con maggiorazione della quarta rata del saldo 2013 e primo acconto 2014.

Persone fisiche, cui non si applica la proroga che presentano Unico 2014 con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%.

Persone fisiche, cui si applica la proroga che presentano Unico 2014 con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quarta rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2013 e primo acconto per il 2014, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%.

Comunicazione Black list – mensile

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di agosto, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri iva.



Evolve

La Business Intelligence per i Professionisti

Un'ampia disponibilità di dati, accessibili in ogni momento: questo il grande pregio di Evolve, **l'applicativo per i professionisti orientato alla Business Intelligence**, uno strumento che apre possibilità che fino ad ora erano a disposizione solo di strutture molto grandi.

Nato dalla collaborazione tecnologica tra **TeamSystem** e **QlikView**, Evolve è un programma pensato appositamente per consentire analisi interattive e presentazioni dinamiche di dati aziendali. Tutto questo a costi contenuti e con una grande facilità di utilizzo.

Evolve permetterà al commercialista di realizzare con semplicità e velocità elaborazioni di scenari, anche a partire da grande mole di dati, così che i clienti possano valutare e scegliere le alternative migliori per loro.

Inoltre è possibile con un solo click **esportare** i dati da Excel® a Evolve, facilitando un'interazione essenziale con i programmi preesistenti. Tutto questo rende immediatamente realizzabile il già contenuto ritorno dell'investimento.

LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

- 1.** erogare servizi ai Clienti
- 2.** gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

- 1.** i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
- 2.** servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
- 3.** funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
- 4.** servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.